

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026

CONSORZIO CULTURALE MONFALCONESE

Premessa

La presente nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa è redatta ai sensi di quanto previsto dal punto 9.11.1 dell'allegato n.4/1 "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126.

Criteri di formulazione delle previsioni

Il presente documento previsionale è stato redatto secondo i principi contabili ufficiali che garantiscono, in virtù della loro corretta applicazione, la comparabilità tra le previsioni dei diversi esercizi.

In particolare:

- i documenti del sistema di bilancio, nonostante prendano in considerazione un orizzonte temporale di programmazione della durata di un triennio, attribuiscono le previsioni di entrata ed uscita ai rispettivi esercizi di competenza, ciascuno dei quali coincide con l'anno solare (rispetto del principio n. 1 – Annualità);
- il bilancio di questo ente è unico, dovendo fare riferimento ad un'amministrazione che si contraddistingue per essere un'entità giuridica unica. Come conseguenza il complesso unitario delle entrate finanzia la totalità delle spese. Solo nei casi di deroga espressamente previsti dalla legge precise fonti di entrata sono destinate alla copertura di determinate e specifiche spese (rispetto del principio n. 2 – Unità);
- il sistema di bilancio comprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili a questa amministrazione, in modo da fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa prevista nei rispettivi esercizi (rispetto del principio n. 3 – Universalità);
- le entrate sono state iscritte in bilancio al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altri eventuali oneri ad esse connesse. Allo stesso tempo tutte le uscite sono state riportate al lordo delle correlate entrate, senza ricorrere ad eventuali compensazioni di partite (rispetto del principio n. 4 – Integrità);
- la formulazione delle previsioni di entrata è stata effettuata sulla base dell'analisi delle risultanze degli esercizi precedenti, tenendo conto delle possibili variazioni fisiologiche, delle basi informative disponibili e delle modifiche normative.
- il sistema articolato del bilancio identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite) e separa la destinazione della spesa in quattro diverse tipologie: la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi. Partendo da queste linee conduttrici i nuovi documenti sono stati predisposti rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa (rispetto del principio n. 15 – Equilibrio di bilancio). Le previsioni di cassa sono relative al solo primo anno del triennio e non devono necessariamente pareggiare.
- gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono stati

dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del principio n. 16 – Competenza finanziaria).

- la formulazione delle previsioni di parte corrente è stata preceduta da un'attenta analisi diretta alla verifica di ogni possibile contenimento e razionalizzazione necessari al conseguimento dell'equilibrio di bilancio senza intaccare il livello dei servizi offerti dall'Ente. Le previsioni tengono conto delle obbligazioni già in essere, del trend storico e della programmazione triennale.

Il bilancio è stato costruito distinguendo la parte corrente dagli investimenti, proprio in considerazione della diversa natura e funzione dei due ambiti d'azione.

In particolare, nel configurare il bilancio corrente, composto dalle entrate e uscite destinate a garantire il funzionamento dell'ente, è stata rispettata la regola che impone il pareggio, in termini di competenza, delle spese previste in ciascun anno con altrettante risorse di entrata.

Per attribuire gli importi ai rispettivi esercizi è stato seguito il criterio della competenza potenziata il quale prescrive che le entrate e le uscite correnti siano imputate negli esercizi in cui andranno a scadere le singole obbligazioni attive o passive. Partendo da questa premessa gli stanziamenti sono allocati negli anni in cui si verificherà questa condizione e rispettando, quando le informazioni disponibili sulle uscite lo consentivano, la progressione temporale nell'esecuzione delle forniture oppure, in via generale, i tempi di prevista maturazione dei debiti esigibili.

In particolare i criteri di massima adottati per imputare la spesa corrente sono stati i seguenti:

- lo stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con il perfezionamento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;
- per le sole uscite finanziate da entrate a specifica destinazione, se si stima che la prestazione sarà eseguita in un arco di tempo superiore all'esercizio, è stato applicato il principio che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede il completamento della prestazione, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- sempre nelle situazioni appena descritte, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun anno, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è attribuita al programma di parte corrente di quello stesso esercizio;
- relativamente alle spese per il salario accessorio al personale e la produttività, ai sensi del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, per le quote che saranno esigibili nell'esercizio successivo si attiverà entro l'anno stesso il relativo fondo pluriennale vincolato di spesa.

Nel bilancio investimenti è stata rispettata la regola che impone la completa copertura, in termini di stanziamento, delle spese previste con altrettante risorse in entrata. Le spese di investimento, una volta ottenuto il finanziamento, saranno poi registrate negli anni in cui andranno a scadere le singole obbligazioni passive derivanti dal rispettivo contratto o convenzione. Le uscite in conto capitale di norma diventano impegnabili nell'esercizio in cui è esigibile la corrispondente spesa (principio della competenza potenziata).

I criteri generali seguiti per imputare la spesa di investimento sono i seguenti:

- l'intero stanziamento è collocato nel medesimo esercizio solo se è previsto che l'obbligazione passiva, sorta con la chiusura del procedimento amministrativo, diventerà interamente esigibile nello stesso anno;

- se il cronoprogramma, che definisce lo stato di avanzamento dei lavori, prevede invece che l'opera sarà ultimata in un arco di tempo superiore all'esercizio, entro l'anno dovrà trovar applicazione la regola che richiede di stanziare tra le spese, con la tecnica del fondo pluriennale vincolato e fino all'esercizio che precede la fine dei lavori, un importo pari alla quota che diventerà esigibile solo in futuro (imputazione in conto esercizi futuri);
- sempre nella stessa ipotesi e salvo eccezioni previste dalla norma, la parte di spesa che si prevede sarà realizzata in ciascun esercizio, facendo così nascere per lo stesso importo un'obbligazione esigibile, è stata attribuita al programma di parte investimenti di quello stesso anno.

Di seguito si evidenziano i criteri di valutazione di alcune poste di bilancio, in particolare gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità, mentre per un'illustrazione complessiva delle poste di entrata e di spesa si rimanda al Documento Unico di programmazione.

Fondo crediti dubbia esigibilità

Gli articoli n. 167 del D.Lgs. 267/2000 e n. 46 del D.Lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al presente decreto;

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'art. 11 comma 5 del medesimo D.Lgs. 118/2011, prevede altresì che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione sono indicati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le modalità di calcolo dello stanziamento del bilancio di previsione relativo al fondo crediti dubbia esigibilità sono disciplinate dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, concernente il principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

La procedura per la definizione dello stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione, così come disciplinato dall'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, prevede innanzitutto l'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. L'Ente ha scelto come livello di analisi delle entrate il capitolo, ritenendolo di massimo dettaglio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,
- b) i crediti assistiti da fidejussione,
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il servizio finanziario ha provveduto ad individuare i capitoli d'entrata considerati di dubbia e difficile esazione.

Tra questi figurano al titolo III i proventi per servizi diversi resi dal Consorzio e i proventi derivanti dalla vendita di libri.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale, che, nel caso dell'Ente, riguardano esclusivamente contributi per la realizzazione di investimenti da parte di Enti Pubblici (Regione).

Per l'anno 2024, decimo anno di adozione dei nuovi principi contabili, in relazione alle predette entrate, l'Ente ha calcolato i coefficienti di accantonamento al fondo secondo la formula:

$$\frac{\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

Il principio contabile per il primo quinquennio di avvio della contabilità armonizzata permetteva di scegliere tra diverse modalità di calcolo della media tra incassi ed accertamenti:

- media semplice fra totale incassato e totale accertato;
- media semplice dei rapporti annui;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

Il principio contabile stabilisce altresì che:

“Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente”.

L'Ente ha pertanto applicato anche quest'anno il criterio della media fra totale incassato e totale accertato, che già al tempo era stato selezionato sia per la sua relativa semplicità e linearità che per il fatto che conduce ad un risultato molto coerente con l'effettivo ammontare dei crediti sofferenti dell'Ente.

L'accantonamento così determinato risulta in ogni caso superiore a quello minimo di cui alla colonna B dell'allegato relativo alla composizione dell'accantonamento al FCDE.

L'accantonamento teorico al fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, così come calcolato secondo la metodologia di cui ai punti precedenti, risulta essere il seguente:

STANZIAMENTO	2024	2025	2026
PARTE CORRENTE	195,49	195,49	195,49
PARTE CAPITALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

Questo è anche l'importo che viene inserito nella colonna C (**"ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO"**) dell'apposito allegato al bilancio che è da intendersi pertanto come lo stanziamento in assenza di percentuali di abbattimento del fondo.

Il medesimo principio contabile è stato successivamente integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".* L'articolo 1, comma 882, della L.205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto un'ulteriore gradualità nella misura dell'accantonamento. Infatti, viene modificato l'art. 1, comma 509, della suddetta legge 190/2014, al fine di prevedere che la misura dell'accantonamento al FCDE - sulla base della normativa vigente pari almeno all'85 per cento nell'anno 2018 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2019 - risulti pari ad almeno il 75 per cento nell'anno 2018, ad almeno l'85 per cento nell'anno 2019, ad almeno il 95 per cento nell'anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dall'anno 2021.

A partire dal 2021 viene applicato l'importo integrale del fondo.

Fondo rischi

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'Allegato 4/2 al D.Lgs.118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). L'Ente ha valutato non necessario procedere allo stanziamento di detto fondo, stante il tipo di attività svolta e l'assenza di potenziali contenziosi.

Fondo di garanzia debiti commerciali

Questo ente non è tenuto ad attivare il fondo di garanzia debiti commerciali di cui all'art.1, cc.859 e segg. della L.145/2018 in quanto risulta rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e con un debito commerciale residuo scaduto, non superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio.

Avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2023

Si è provveduto alla stima dell'avanzo presunto di Amministrazione al 31/12/2023 anche per verificarne la piena compatibilità sia con l'applicazione dell'avanzo vincolato che, in prospettiva, dell'avanzo libero.

In considerazione del fatto che l'Ente ha applicato avanzo vincolato al bilancio di previsione 2024-2026 è tenuto alla redazione degli ulteriori prospetti recanti l'elenco delle risorse accantonate e vincolate nel risultato di amministrazione presunto, introdotti con il D.M. 01/08/2019.

Applicazione Avanzo Accantonato e Vincolato al Bilancio di Previsione

Ai sensi dell'art.187 del TUEL 267/2000, le quote del risultato di amministrazione presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati, possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a se' stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

Al bilancio di previsione 2024-2026 è stato applicato avanzo vincolato, come risultante dal prospetto A2. In particolare sono state applicate le seguenti quote:

- quota di avanzo vincolato pari ad euro 135.000,00 derivante da contributo regionale erogato per la realizzazione del progetto "LeggiAMO 0-18" a finanziamento parziale degli stanziamenti relativi all'iniziativa previsti nella missione 5; programma 2; titolo 1;
- quota di avanzo vincolato pari ad euro 15.000,00, derivante da contributo regionale erogato per la realizzazione del progetto progetto "Fa' che no soni la sirena! 1944-1945 guerra nell'isontino" a finanziamento delle spese relative previste per mostre nella missione 5; programma 2; titolo 1;
- quota di avanzo vincolato pari ad euro 21.000,00 derivante da contributo regionale per il progetto "Te lo racconto io l'amianto!" a finanziamento delle spese relative ad incarichi previste nella missione 5; programma 2; titolo 1;
- quota di avanzo vincolato pari ad euro 3.000,00 derivante da contributo regionale per il progetto "Te lo racconto io l'amianto!" a finanziamento parziale delle spese relative ad altri servizi nac previsti nella missione 5; programma 2; titolo 1;
- quota di avanzo vincolato pari ad euro 1.006,03 derivante dal contributo regionale per il Sistema bibliotecario BiblioGO! a parziale finanziamento delle spese previste relative a banche dati e pubblicazioni on line nella missione 5; programma 2; titolo 1.

Avanzo libero di Amministrazione

In base alla vigente normativa non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (principio contabile 4.2 punto 9.2).

Interventi programmati per opere pubbliche e spese di investimento

Si ricorda che l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 7, comma 1, della L.R. 14/2002, stabiliscono che l'attività di realizzazione dei lavori pubblici nel territorio regionale è subordinata alla predisposizione ed approvazione di apposito programma triennale e di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno di riferimento; Gli articoli sopracitati dettano altresì le prescrizioni di dettaglio per l'adozione, la pubblicizzazione e l'approvazione del programma;

Il D.M. 16.01.2018 n.14 ha ulteriormente stabilito la procedura e gli schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici.

Da notare che è necessario il rispetto del livello minimo di progettazione per l'inserimento di un intervento nel programma (l'articolo 21, comma 3, secondo periodo, del codice (D.Lgs. 50/2016) e art.3, comma 10 del D.M. 16.01.2018;

Ai sensi del punto 8.2 del Principio Contabile 4.1 allegato al D.Lgs. 118/2011 la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella sezione operativa del DUP, e che i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento”.

Nel presente documento previsionale, in conformità a quanto disposto dall'art.7, comma 6 della L.R. 14/2002, e dall'art.3, comma 8, del D.M. 16.01.2018 n.14, è stata assicurata la copertura finanziaria dell'intervento previsto nell'elenco annuale 2024, a prescindere dallo sviluppo del cronoprogramma nell'arco del triennio.

In relazione all'elenco degli interventi programmati per spese di parte capitale si rimanda all'apposito documento contenuto nel documento unico di programmazione (DUP) ed al Piano Triennale dei Lavori Pubblici.

Si riporta comunque l'elenco di tutti gli investimenti (qualificabili e non come opere pubbliche) con le relative modalità di finanziamento. Per quanto concerne il ricorso al debito nel triennio non è stata prevista assunzione di mutui.

Nel corso del 2023 si è proceduto con l'acquisto dell'area fabbricabile su cui sorgerà il Centro multifunzionale per la conservazione e la gestione del patrimonio bibliografico, storico, artistico e documentale del Consorzio Culturale del Monfalconese. Il contributo regionale ha dunque finanziato nel corso del 2023 l'importo di 182.400,07 per l'acquisto dell'area fabbricabile e per le spese e gli oneri notarili. La rimanente parte dell'obbligazione giuridica relativa al fabbricato dovrà essere reimputata all'esercizio 2024, non risultando dunque tra i nuovi stanziamenti di competenza, come si evince dalla seguente tabella:

codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	previsioni 2024	fonte di finanziamento	previsioni 2025	fonte di finanziamento	previsioni 2026	Fonte di finanziamento
1.02.02.	691		Acquisizione immobile per Centro gestione (ex Acquisizione immobile da destinare a magazzino)	0,00	Finanziato con contributo previsto al cap. 104/E	0,00		0,00	

Garanzie prestate dall'ente

Il Consorzio Culturale Monfalconese non ha rilasciato ai sensi dell'art. 207 del D.Lgs. 267/2000 garanzie fideiussorie.

Strumenti finanziari derivati

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

Elenco dei propri Enti, Organismi strumentali e partecipazioni

Elenco delle società possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

L'Ente non detiene partecipazioni societarie.

ALTRE INFORMAZIONI

Previsione flussi di cassa

I flussi di cassa, ed i relativi stanziamenti di previsione sono stati stimati:

per quanto riguarda l'entrata, in relazione a:

- effettiva esigibilità dei crediti iscritti in bilancio (tenuto quindi conto dei crediti di dubbia esigibilità inseriti nel FCDE portandoli in totale detrazione dalle previsioni di cassa sia per la competenza che per i residui);
- previsioni di incasso trasferimenti regionali di parte corrente e di parte capitale;

per quanto riguarda la spesa in relazione a:

- ai debiti maturati;
- flussi di uscita periodici o continuativi per spese consolidate (personale, utenze, ecc.)
- scadenze contrattuali;
- cronoprogramma degli investimenti.

Salvo manovre statali o regionali di particolare rilievo sui termini di versamento di imposte e trasferimenti, in vigore della normativa attuale non sono prevedibili nel triennio 2024-2026 ipotesi di squilibrio di cassa e conseguente ricorso ad anticipazione di tesoreria.

Nel corso della gestione vengono sottoposti a monitoraggio e verifica costante tutti i saldi, finanziari e di competenza, anche al fine di rispettare termini di pagamento delle fatture.

Tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario

A partire dal bilancio di previsione 2020 è necessario allegare al bilancio la tabella dei parametri obiettivi per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario relativa all'ultimo rendiconto approvato (2022). Si rimanda a tal fine alla relativa tabella